Quesiti Alberghi v3

ALBERGHI - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, strutture ricettive esistenti, spazio calmo, atrio d'ingresso, Reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, cambio di destinazione d'uso dei locali, ampliamenti, padiglioni, dependance, bungalow, studentati, comunità religiose, case ed appartamenti per vacanze, villaggi-turistici, edifici a destinazione mista, utilizzo di ferri da stiro e bollitori elettrici, abitazione a servizio del gestore, ecc. (1)

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al <u>D.P.R. 1</u> <u>agosto 2011, n. 151</u>, gli alberghi (e simili) sono ricompresi al **punto 66** dell'<u>allegato I</u> al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del <u>D.M. 16/2/1982</u>, comprende anche attività prima non soggette (residenze turistico - alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.).

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	В	С
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ri- cettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-tu- ristici, ecc.)	,

Nota DCPREV prot. n. 5915 del 19/05/2015 Sale di alberghi destinate a riunioni varie.

In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, in analogia a quanto già rappresentato in casi analoghi (vedi, attività scolastiche con annesse palestre⁽²⁾), si ritiene **che per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili**, di cui al p.to 8.4 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., **non sia necessario presentare una specifica S.C.I.A**, qualora, gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all'intera attività alberghiera.

Relativamente, invece, all'eventuale necessità d'intervento da parte della locale Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non essendo mutato in materia il quadro normativo di riferimento, né relative prassi o indirizzi operativi, si ritiene che eventuali casi ambigui o comunque di difficile inquadramento debbano essere valutati a livello locale in sede di Ufficio della Prefettura o comunale, se del caso.

Nota DCPREV prot. n. 12150 del 4 settembre 2013

Distanze di sicurezza tra i punti pericolosi di un impianto di distribuzione stradale per autotrazione e un attività ricettiva fino a 25 posti letto, ai sensi del punto 13.1.1 del d.P.R. 340/2003 - Riscontro.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si ritiene che:

1) per l'edificio adibito a locale ristoro può essere applicata la distanza di sicurezza interna di cui

¹ Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al <u>D.P.R. 1</u> <u>agosto 2011, n. 151</u>, sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).

² Vedi Nota DCPREV prot. n. 13257 del 12/10/2011.

al punto 13.1.2 del d.P.R. 340/2003 in quanto di superficie lorda non superiore a 200 mg;

2) l'attività ricettiva turistico-alberghiera (motel) indicata, può rientrare tra gli elementi costitutivi dell'impianto di distribuzione carburanti erogante anche g.p.l per autotrazione e dovrà essere ubicata nel rispetto della distanza di sicurezza esterna di cui al punto 13.2 del d.P.R. 340/2003, in quanto di superficie superiore a 200 mg.

Nota DCPREV prot. n. 11106 del 2 agosto 2013

Adeguamento funzionale edificio adibito a residenza per studenti.

Con riferimento al quesito di cui alla nota indicata in epigrafe, si rappresenta come la **residenza per studenti fosse già soggetta al controllo** dei Vigili del Fuoco già con il D.M. 16 febbraio 1982, il quale al punto n. 85 elencava i dormitori e simili.

Con il D.P.R. n. 151/2011 sono stati **indicati espressamente gli studentati al punto n. 66** dell'allegato I.

Dal punto di vista delle prescrizioni antincendio, **il decreto ministeriale 9 aprile 1994 non elenca nel campo di applicazione gli studentati**, per cui non ha valenza cogente e può essere utilizzato quale criterio di prevenzione incendi. Ciò vale ad escludere l'applicazione dell'istituto della deroga di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 151/2011.

Nota DCPREV prot. n. 6813 del 20 maggio 2013 Attività ricettive turistico - D.M. 16 marzo 2012 - Installazione impianto rivelazione ed allarme incendio. Quesito.

In riferimento al quesito pervenuto con nota a margine indicata, si concorda con le indicazioni fornite da codesta Direzione, (*) rappresentando che le stesse costituiscono l'esatta lettura delle disposizioni contenute nel D.M. 16 marzo 2012, recante **il piano straordinario biennale di adeguamento** alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994.

(*) il quesito riguarda l'installazione di impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi nelle attività turistico alberghiere ai fini dell'ammissione al piano straordinario di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al DM 16/03/2012.

II DM 16/03/2012 subordina l'ammissione al piano straordinario alla sussistenza di una serie di requisiti, tra cui quello previsto al punto 12 del DM 09/04/1994 (impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi), precisando che tale requisito è richiesto per le sole strutture ricettive per le quali il DM 9/4/1994, così come integrato e modificato dal DM 6/10/2003, ne prevede l'obbligo. Si ritiene pertanto che l'installazione dell'impianto di rivelazione e allarme incendio sia necessaria, ai fini dell'ammissione al piano, in tutti i casi previsti dai decreti citati e dunque non solo nello specifico caso previsto dall'art. 12.1.

Circolare prot. n. 4756 del 9 aprile 2013

D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I - Attività nn. 66, 72, 73.

Pervengono a questa Direzione Centrale numerose richieste intese ad ottenere chiarimenti interpretativi su alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Al riguardo, per una uniforme applicazione del citato decreto, si forniscono di seguito i chiarimenti ai punti in oggetto.

✓ D.P.R. n. 151/2011, all. I, punto n. 66): Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico - ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Il punto n. 66 dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 inserisce i villaggi turistici sia tra le strutture con oltre 25 posti letto che tra quelle turistico - ricettive nell'aria aperta.

Al riguardo si chiarisce che i villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turistico - ricettive in aria aperta e, quindi, sono soggetti alla disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi se hanno una capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Qualora nel loro ambito fossero presenti singole **unità immobiliari con oltre 25 posti letto**, anche se la struttura non dovesse superare le 400 persone, si configurerebbe, unicamente per tali unità immobiliari, **l'attività indicata al primo capoverso del punto n. 66** del D.P.R. n. 151/2011.

... omissis ...

Nota DCPREV prot. n. 2661 del 22-02-2012

D.M. 09.04.1994 - art. 20.5 vie di uscita ad uso promiscuo.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F,(*) dal quale si evince che la conformazione dell'attività in argomento non può essere accolta favorevolmente.

Resta inteso che potrà essere valutata una proposta progettuale, contenente misure di sicurezza che possano compensare il rischio aggiuntivo, nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 7 del d.P.R 151/11.

(*) La Direzione è del parere che il superamento di tale valore faccia diminuire per il caso esposto il livello di sicurezza previsto dalla norma, evidenziando che l'art. 20.5 del D.M. 09.04.1994 prescrive misure di sicurezza finalizzate al raggiungimento di un accettabile livello di rischio nelle scale ad uso promiscuo, il cui uso è limitato, però, in edifici aventi altezza antincendi non superiore a 32 metri.

Il quesito riguarda una struttura ricettiva provvista nel sistema di vie di uscita di due scale, una ad uso esclusivo e l'altra ad uso promiscuo con una parte di edificio destinato a civile abitazione, sottostante ad una porzione della superficie degli ultimi due piani della attività ricettiva. Detta attività nei due piani più elevati si sviluppa a scavalco su una porzione di edificio adibita a civile abitazione. Con riferimento ad entrambi i vani scale l'edificio presenta altezza antincendi superiore a 32 m.

Tenuto conto che la regola tecnica citata prevede distintamente vie di uscita ad uso esclusivo, con una o più scale (art. 20.4.1 e art. 20.4.2 del D.M. 09.04.1994) e vie di uscita ad uso promiscuo, con una o più scale (art. 20.5), considerato che le indicazioni normative non risultano di facile integrabilità, il Comando ... ha richiesto chiarimenti sulla corretta applicazione dell'art. 20 per la situazione descritta, che risulta ibrida rispetto alle due previste dalla normativa.

Nota DCPREV prot. n. 6831 del 04-05-2011

Cucine alimentate a gas metano di alberghi.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si ritiene che debba essere osservato quanto previsto dal **Decreto Ministeriale 09/04/1994** in **relazione alla cogenza** specifica della norma relativamente alle attività ricettive turistico-alberghiere.

(*) Viene richiesto un chiarimento nei riguardi dell'applicazione del D.M. 9/04/94 e del D.M. 12/04/96 per quanto concerne la comunicazione tra struttura alberghiera e locale cucina, tenuto conto che mentre il punto **5.2 lettera c)** dell'Allegato al **D.M. 9/04/94** consente la comunicazione tra le citate attività tramite filtro a prova di fumo o spazio scoperto, il punto **4.4.2** dell'Allegato al **D.M. 12/04/96** consente la stessa comunicazione tramite disimpegno anche non areato e/o dal locale consumazione pasti a determinate condizioni.

Il quesito chiarisce che la comunicazione tra locale cucina ed albergo deve avvenire tramite **filtro a prova di fumo** o spazio scoperto secondo quanto previsto dal **DM 9/4/1994** in relazione alla cogenza specifica della norma relativamente alle attività ricettive turistico-alberghiere, pur se trattasi di norma meno recente rispetto al D.M. 12/04/96.

Nota DCPREV prot. n. 6828 del 4 maggio 2011

D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i per le attività turistico alberghiere. Impianti di ventilazione.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerenti l'argomento in oggetto, si concorda con codesti Uffici sulla criticità rappresentata da un sistema di distribuzione dell'aria nelle camere di una struttura alberghiera realizzato utilizzando il volume del controsoffitto del corridoio e semplici bocchette di immissione, invece di un impianto realizzato con condotte nel rispetto del punto 8.2.2.2 della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 9 aprile 1994, nonché del D.M. 31 marzo 2003.

Della problematica è stato interessato il Comitato Centrate Tecnico Scientifico che si è espresso nei termini di seguito riportati con verbale n. 303 del 22/03/2011 approvato nella seduta del 19/04/2011: "... omissis ... il CCTS conferma quanto riportato nella circolare prot. n. P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001 con la quale è stato chiarito che le condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere provviste di serrande tagliafuoco esclusivamente in corrispondenza delle compartimentazioni dell'edificio e non in corrispondenza delle camere per ospiti in quanto le stesse non costituiscono compartimento antincendio. Nel caso in specie viene inoltre puntualizzato che le caratteristiche del controsoffitto dovranno essere El da ambo le facce".

Lettera Circolare prot. n. 5949 del 8 giugno 2009 Gestione della sicurezza antincendio nelle residenze turistico alberghiere.

È stata segnalata a questa Direzione la pratica impossibilità dell'attuazione dei disposto dell'articolo 15 del DM 9/4/1994 nelle **residenze turistico alberghiere**, comprese nel punto i) dell'articolo 1 del citato decreto, che, come noto, non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Viene infatti evidenziato che nella stragrande maggioranza di tali attività, per tipologia organizzativa, non vi è presenza continuativa di personale dipendente cui affidare le mansioni previste dall'articolo in parola, che riguardano essenzialmente l'attività di gestione dell'emergenza.

Al riguardo, tenuto conto che trattasi di attività non soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi, questa Direzione ritiene che nelle residenze turistico alberghiere, ove non sia possibile il rispetto dell'articolo 15 del DM 9/4/1994 per mancanza di personale cui affidare tali mansioni per la particolare tipologia di tali attività, possa derogarsi in via generale dal rispetto dell'articolo sopraccitato a condizione che tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione d'incendio realizzato a regola d'arte.

Tale impianto dovrà segnalare l'evento in un luogo permanentemente presidiato, anche esterno all'attività stessa, quale ad esempio presso il titolare dell'attività o istituto di vigilanza appositamente incaricato e ai residenti adeguatamente informati attraverso idonee istruzioni.

Nota prot. DCPREV n. 8110 del 21 luglio 2009

Richiesta di chiarimento interpretativo di prevenzione incendi. Impianti idrici antincendio installati e da installare all'interno di attività alberghiere esistenti.

Si riscontra la nota di codesta Direzione Regionale, ... inerente il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio, ricordando che questa Direzione Centrale ha già risposto ad un analogo quesito ..., che ad ogni buon conto si allega in copia (*Vedi Nota prot. n. P1342/4122/1 sott. 3 del 4 maggio 2007*).

Infine si segnala che la problematica rappresentata sarà oggetto di uno specifico chiarimento nell'ambito della stesura della regola tecnica sugli impianti di protezione attiva, recentemente illustrata al C.C.T.S.

Nota prot. DCPREV n. 5949 del 08 giugno 2009 Gestione della sicurezza antincendio nelle residenze turistico alberghiere.

È stata segnalata a questa Direzione la pratica impossibilità dell'attuazione del disposto dell'articolo 15 del DM 9/4/1994 nelle residenze turistico alberghiere, comprese nel punto i) dell'articolo 1 del citato decreto, che, come noto, non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Viene infatti evidenziato che nella stragrande maggioranza di tali attività, per tipologia organizzativa, non vi è presenza continuativa di personale dipendente cui affidare le mansioni previste dall'articolo in parola, che riguardano essenzialmente l'attività di gestione dell'emergenza.

Al riguardo, tenuto conto che trattasi di attività non soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi, questa Direzione ritiene che nelle residenze turistico alberghiere, ove non sia possibile il rispetto dell'articolo 15 del DM 9/4/1994 per mancanza di personale cui affidare tali mansioni per la particolare tipologia di tali attività, possa derogarsi in via generale dal rispetto dell'articolo sopraccitato a condizione che tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione d'incendio realizzato a regola d'arte.

Tale impianto dovrà segnalare l'evento in un luogo permanentemente presidiato, anche esterno all'attività stessa, quale ad esempio presso il titolare dell'attività o istituto di vigilanza appositamente incaricato e ai residenti adeguatamente informati attraverso idonee istruzioni.

Nota prot. P860/4122/1 sott. 3 del 25 luglio 2008 Utilizzo delle scale esterne nelle attività alberghiere p. 6.6 del D.M. 09/04/1994.

Si riscontra la nota di codesta Direzione Regionale inerente l'utilizzo delle scale esterne in luogo di quelle a prova di fumo.

Il D.M. 06/10/2003 prevede, per le attività ricettive esistenti ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 32 m, l'installazione di una sola scala a condizione che sia di tipo a prova di fumo od esterna.

Per le attività ricettive esistenti ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m e per quelle nuove si ritiene che tale problematica, anche alla luce di pareri già espressi sull'argomento, debba essere valutata caso per caso ricorrendo all'istituto della deroga. In questa caso, in linea di massima è possibile comunque consentire l'utilizzo delle scale di sicurezza esterne per edifici di non eccessiva altezza prevedendo degli ulteriori accorgimenti, come ad esempio:

- realizzazione della scala con materiali di classe 0 di reazione al fuoco;
- la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, caratteristiche di resistenza al fuoco adeguate ovvero la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco,
- realizzazione di una idonea schermatura sul perimetro con elementi di protezione per limitare gli effetti del vuoto e del vento.

Nota prot. n. P1342/4122/1 sott. 3 del 4 maggio 2007 D.M. 6 ottobre 2003. - Richiesta chiarimento.

Con riferimento al quesito formulato da codesto Studio Tecnico con la nota indicata a margine, verificata la tipologia dei dati che è possibile desumere dal sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in merito alla continuità del servizio, si ritiene che gli stessi non siano rispondenti alla richiesta prevista nella vigente regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico alberghiere esistenti.

Infatti la formulazione del punto 11.3.2.3 dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994, come integrata dal D.M. 6 ottobre 2003, recita testualmente: "... In alternativa è consentita l'alimentazione del gruppo di pompaggio della rete antincendio con linea preferenziale qualora l'ente distributore dell'energia elettrica garantisca ... per gli alberghi fino a 200 posti ietto, una indisponibilità

complessiva annua non superiore a 60 ore", con ciò significando che l'attestazione dell'ente distributore deve riguardare l'indisponibilità di erogazione non riferita genericamente agli utenti di un ambito territoriale provinciale bensì la specifica fornitura relativa all'attività alberghiera in esame. Quanto sopra anche in considerazione delle diverse tipologie contrattuali che è possibile stipulare con le imprese distributrici e a cui corrispondono livelli di servizio differenziati pure per quanto riguarda la continuità dell'erogazione, ad esempio in occasione di sovraccarichi della rete.

Lettera Circolare prot. n. P896/4122/1 sott. 1 del 6 maggio 2004 Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003. Chiarimenti.-

A seguito della emanazione del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 sono pervenuti a questo Dipartimento una serie di quesiti in merito alla corretta applicazione di alcuni punti dell'allegato tecnico al suddetto decreto.

Al riguardo, per uniformità di indirizzo, si riportano di seguito i relativi chiarimenti.

- In relazione a quanto stabilito al punto 5 della lettera-circolare n. P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001, relativamente alle scale non facenti parte del sistema di vie di esodo, si ritiene, per analogia, che i medesimi criteri possano essere applicati anche ai vani corsa di ascensori e montacarichi qualora gli stessi servano più piani facenti parte dello stesso compartimento essendone vietato l'utilizzo in caso di incendio.
- Con riferimento al punto 20, comma 7, capoverso 1 dell'allegato B al D.M. 6 ottobre 2003, si chiarisce che **nel caso in cui le scale immettano nell'atrio di ingresso**, i materiali installati nell'atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2 lettera a) del D.M. 9 aprile 1994 in modo esclusivo, ossia senza possibilità di ricorrere alle alternative stabilite dal punto 19, comma 2 dell'allegato A al D.M. 6 ottobre 2003.
- Con riferimento al punto 20, comma 7, capoverso 3 dell'allegato B al D.M. 6 ottobre 2003, si chiarisce che la zona di attesa soggiorno facente parte dell'atrio di ingresso, destinata all'accoglienza degli ospiti, può permanere in diretta comunicazione con l'atrio senza necessità di separazione con strutture e porte REI/RE 30.
- I locali adibiti a **sala da pranzo o sala colazioni** non rientrano tra gli spazi di cui al punto 8.4 del D.M. 9 aprile 1994; l'affollamento dei suddetti ambienti va comunque valutato sulla base di una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/mq con la precisazione di cui al punto 20, comma 1, allegato B del D.M. 6 ottobre 2003.
- La realizzazione dello "spazio calmo", previsto dal punto 7.3 del D.M. 9 aprile 1994 per le attività di nuova costruzione, non è prescritta per le attività esistenti. Si chiarisce comunque che la pianificazione delle procedure da adottare in caso di incendio deve prendere in considerazione l'assistenza a tale tipologia di ospiti.
- Si conferma che le **attività turistico alberghiere** sono regolamentate ai fini della sicurezza antincendio, **indipendentemente dal numero dei posti letto**, dal **Decreto ministeriale 9 aprile 1994** secondo le indicazioni di cui al Titolo I, punto 3.
- Si conferma che il punto 6.2 lettera a) del D.M. 9 aprile 1994, ripreso dal punto 19, comma 2 dell'allegato A al D.M. 6 ottobre 2003, **non si applica al banco bureau, al banco bar ed agli arredi in genere**.
- Si precisa, infine, che le lettere circolari emanate a chiarimenti del D.M. 9 aprile 1994 mantengono la loro validità qualora non in contrasto con il D.M. 6 ottobre 2003.

Nota prot. n. P145/4122/1 sott. 3 del 21 giugno 2004 D.M. 9 aprile 1994. – Aerazione vani scala. –

In relazione al quesito posto, si conferma che i vani scala degli edifici adibiti ad attività turistico-alberghiere, a prescindere dalla tipologia delle scale stesse, devono essere dotati almeno della prescritta minima superficie di aerazione di cui ai punti 6.6 e 19.6 della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 9 aprile 1994.

prot. n. P343/4101 sott. 106/53 del 26 marzo 2003 Residenze religiose – Quesito in materia antincendio.-

In relazione a quanto rappresentato con la nota cui si risponde, si fa presente, come per altro indicato nella circolare n. 14 del 28 maggio 1985 che le comunità religiose non rientrano fra le attività, di cui al D.M. 16 febbraio 1982, soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Premesso quanto sopra si chiarisce che l'incremento del numero di presenze di religiosi in alcuni periodi dell'anno non incide sulla assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di tali strutture che continuano a mantenere la caratteristica di comunità religiose.

Nota prot. n. P1177/4122/1 sott. 3 del 30 dicembre 2003

Seminari – Assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi ai sensi dei punti 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982. – Quesito. -

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto si ritiene che i seminari rientrino tra le attività 84 e 85 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino, rispettivamente, i 25 posti letto e le 100 persone presenti.

Per quanto riguarda la normativa tecnica di prevenzione incendi da rispettare si precisa che il D.M. 26 agosto 1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti ad attività scolastiche, mentre per i dormitori, non essendo gli stessi ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994, le misure di sicurezza antincendio previste per le attività ricettive turistico-alberghiere possono costituire un utile riferimento pur non essendo strettamente cogenti.

Nota prot. n. P1014/4122/1 sott. 3 del 12 settembre 2003 D.M. 9 aprile 1994 – Quesito.-

Con riferimento alla nota indicata a margine, si ritiene che nel caso di attività articolate in più edifici separati tra loro da spazi scoperti (padiglioni, dependance, bungalow, ecc.), le misure di sicurezza antincendio previste dall'allegato al D.M. 9 aprile 1994 devono essere applicate facendo riferimento alle specifiche caratteristiche dimensionali (altezza, n. di piani, n. di posti letto, ecc.) di ogni singolo corpo di fabbrica.

Nota prot. n. P217/4122/1 sott. 3 del 28-02-2003

Ampliamento di strutture esistenti - Autorizzazione all'esercizio ai fini antincendio.

Con riferimento al quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. in merito all'argomento indicato in oggetto, si condivide il parere espresso da codesto Ufficio nella nota che si riscontra.

(*) L'utilizzo ai fini antincendio dei locali e/o camere oggetto di ampliamento deve essere subordinato all'adeguamento della sola parte in ampliamento al titolo II parte II del D.M. 9.4.94, mentre, per l'esistente l'adeguamento può essere attuato con le scadenze temporali previste, tenuto conto che si tratta di ampliamenti che rientrano tra quelli previsti dalla Lettera Circolare M.I. prot. P500/4122/1 sott. 1/B del 4/04/2001 e che pertanto si configurano come interventi di modesta entità che non comportano aggravio delle condizioni di rischio e di gestione rispetto alla situazione preesistente.

Nota prot. n. P400/4122/1 sott. 3 del 06-05-2003 Attività n. 84 del D.M. 16/02/82.

In relazione a quanto rappresentato si ritiene che codesto Comando possa **esprimersi favore-volmente alla utilizzazione dell'impianto di protezione attiva antincendio proposto**(*) a condizione che venga **dimostrata l'equivalenza** di tale tipologia di impianto e l'impianto sprin-kler. L'equivalenza deve essere attestata da un organismo tecnico di certificazione notificato a livello europeo, sulla scorta di prove effettuate da un laboratorio europeo notificato, secondo un protocollo internazionale che preveda test di spegnimento su scala reale riferiti agli ambienti nei quali si intende installare l'impianto ed alla tipologia e quantità di materiali in essi contenuti.

La progettazione dell'impianto dovrà ovviamente essere effettuata sulla base dei parametri di funzionamento determinati secondo le suddette prove e la rispondenza dell'impianto al progetto dovrà essere attestata secondo le consuete procedure stabilite dal D.M. 4 maggio 1998.

(*) Viene proposta l'installazione nelle aree di pertinenza del complesso alberghiero di un impianto automatico ad acqua nebulizzata rispondente alle norme NFPA invece di impianto sprinkler ad acqua frazionata (Norma UNI 9489-9490) come richiesto al punto 11.3.5 del D.M. 9/4/94.

Nota prot. n. P304/4122/1 sott. 3 del 8 aprile 2002

Attività turistico-alberghiere – Successione di provvedimenti normativi.

Con riferimento ai quesiti formulati da codesto Comando VV.F. nella nota a margine, si forniscono i seguenti chiarimenti.

1) CHIARIMENTI SULL'ART. 22 DEL D.P.R. n. 577/1982

L'art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 577/1982, ha stabilito che, fino a quando non entreranno in vigore le norme e le specifiche tecniche di cui all'art. 11 dello stesso decreto, si applicano le norme ed i criteri tecnici previgenti in materia di prevenzione incendi.

Il Ministro dell'Interno con decreto 9 aprile 1994, emanato ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 577/1982, ha provveduto a rielaborare ed aggiornare i criteri tecnici di sicurezza antincendio degli edifici destinati ad attività alberghiere stabiliti con lettera-circolare n. 27030/4122/1 del 21 ottobre 1974.

Il suddetto decreto ministeriale, abroga pertanto la previgente normativa e stabilisce in particolare per le attività esistenti specifiche misure di sicurezza da attuare entro termini temporali che in atto risultano prorogati sino al 31 dicembre 2004, ai sensi della legge 31 dicembre 2001, n. 463.

2) <u>CHIARIMENTI SUI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DA VERIFICARE NELLE</u> STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI

le strutture ricettive esistenti al D.M. 9 aprile 1994, nelle more dell'attuazione dei necessari adeguamenti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di sicurezza antincendio.

a) Attività in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi o del Nulla Osta Provvisorio

- le attività in possesso del C.P.I. devono essere rispondenti alla normativa di sicurezza antincendio vigente al momento della loro realizzazione;
- le attività in possesso del N.O.P. devono essere rispondenti alle misure minime ed essenziali di cui all'allegato A della legge n. 406/1980, ai sensi del disposto dell'art. 2 della legge n. 818/1984.

b) <u>Attività sprovvista del Certificato di Prevenzione incendi e del Nulla Osta Provviso-rio</u>

Caso b1

Le predette attività, se risultano preesistenti al 10 dicembre 1984 (data di entrata in vigore della legge n. 818/1984), devono essere rispondenti almeno alle misure minime ed essenziali di cui all'allegato A della legge n. 406/1980.

Caso b2

Per le attività realizzate nel periodo successivo al 10 dicembre 1984 e prima della entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, la normativa di riferimento è quella riportata nella lettera-circolare n. 27030/4122 del 21 ottobre 1974.

Occorre tuttavia evidenziare che il D.M. 9 aprile 1994, prevede, per le attività ad esso preesistenti, misure di sicurezza antincendio che in taluni casi risultano meno gravose di quelle stabilite nella circolare del 1974 (p.e. la non obbligatorietà in taluni casi della 2° scala).

Pertanto in sede di verifica-sopralluogo, occorre prendere a riferimento, in via generale, le misure previste nella predetta circolare e, laddove esse risultano più gravose rispetto a quelle stabilite nel D.M. 9 aprile 1994, possono ritenersi accettabili queste ultime.

Il Comando VV.F., accertata la rispondenza della struttura ai requisiti sopra riportati, rilascerà

all'interessato apposita attestazione, prescrivendo altresì la presentazione di un progetto di adeguamento al D.M. 9 aprile 1994, entro precisi termini temporali, qualora l'interessato non abbia già provveduto.

In sede di sopralluogo, il Comando è tenuto altresì ad accertare che da parte del datore di lavoro siano stati attuati gli specifici adempimenti in materia di sicurezza antincendio, stabiliti dal decreto legislativo n. 626/1994 e dal collegato D.M. 10 marzo 1998.

3) CHIARIMENTI SUL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

I certificati di prevenzione incendi delle attività alberghiere vanno rinnovati secondo le procedure stabilite dall'art. 4 del D.P.R. n. 37/1998, tenuto conto dei chiarimenti forniti con lettera-circolare n. P03/4101 sott. 72/E del 5 febbraio 1999.

Si precisa che la validità non potrà superare il 31 dicembre 2004, se l'attività deve adeguarsi alle misure previste nel D.M. 9 aprile 1994.

Lettera Circolare prot. n. P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001

Attività ricettive turistico – alberghiere. Precisazioni e chiarimenti sull'applicazione del D.M. 9 aprile 1994.–

Nel recente periodo sono pervenuti a questa Amministrazione centrale, da parte di Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e di Associazioni di categoria, numerosi quesiti e richieste di chiarimento in merito all'applicazione di specifici punti dell'allegato tecnico al D.M. 9 aprile 1994, con particolare riguardo alle attività ricettive esistenti.

Per uniformità di indirizzo si riportano di seguito le risposte già formulate sulla base dei quesiti pervenuti.

1. Ampliamenti di strutture ricettive esistenti - Sistemi di vie di esodo

Nelle attività ricettive, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, lo stesso dovrà essere rispondente al Titolo II, parte seconda – attività esistenti – del D.M. 9 aprile 1994.

2. Resistenza al fuoco dei tramezzi

A modifica della tabella 2 della circolare n. 91 del 14 settembre 1961, sulla base di sperimentazioni a suo tempo condotte dal Centro Studi ed Esperienze del C.N.VV.F., si precisa che ad una muratura realizzata con laterizi forati da 8 cm. di spessore ed intonacata su entrambe le facce, per uno spessore complessivo di 10 cm, è da attribuire una resistenza al fuoco pari a REI 30.

3. Resistenza al fuoco delle strutture di copertura

Fermo restando il rispetto delle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti stabilite dal D.M. 9 aprile 1994 in funzione dell'altezza antincendio dell'edificio, è consentito che gli elementi strutturali della copertura, qualora non collaborino alla statistica complessiva del fabbricato ma debbano garantire unicamente la propria stabilità, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate alla classe dei locali immediatamente sottostanti, con un minimo di R 30, indipendentemente quindi all'altezza del fabbricato. Quanto sopra potrà essere realizzato a condizione che la situazione al contorno escluda la possibilità di propagazione di un eventuale incendio ad ambienti o fabbricati circostanti; in tale evenienza (come ad esempio nel caso di adiacenza con edifici di maggiore altezza) dovranno essere attuate idonee misure di sicurezza atte ad impedire la propagazione dell'incendio.

4. Struttura alberghiere esistenti servite da una sola scala

Nel caso di strutture ricettive esistenti servite da una sola scala che immette nell'atrio di ingresso, quest'ultimo costituirà parte del percorso di esodo e pertanto, sulla base delle disposizioni previste dal D.M. 9 aprile 1994, andranno rispettate le seguenti specifiche misure:

a) Reazione al fuoco dei materiali

La reazione al fuoco dei materiali installati nell'atrio deve essere conforme a quanto previsto al punto 6.2, lettera a). Si ritiene inoltre che nel locale in questione non devono essere installate apparecchiature da cui possono derivare pericoli d'incendio. Qualora nell'atrio sia prevista una zona bar, è consentita l'installazione di macchina per caffè di tipo elettrico.

b) Percorso di esodo

- b1) Se il D.M. 9 aprile 1994 consente che la scala possa essere protetta, la lunghezza del percorso totale a partire dal piano più elevato fino all'uscita sull'esterno, e quindi comprensiva anche del tratto interessante l'atrio, dovrà essere non superiore a quanto stabilito al punto 20.4.2 del decreto (40-45 m);
- b2) Se invece la scala è di tipo protetto, il percorso dallo sbarco della stessa nell'atrio di ingresso fino all'uscita all'esterno, unidirezionale e come tale equiparabile ad un corridoio cieco. Sulla base delle limitazioni previste dal decreto per i corridoi ciechi, la lunghezza del suddetto percorso va limitata di norma a 156 metri, mentre l'area dell'atrio deve essere separata dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 oppure, in alternativa alle suddette misure di separazione, le aeree dell'atrio e di tutti i locali adiacenti e con esso comunicanti devono essere protette da un impianto automatico di rivelazione e allarme incendio. La lunghezza del suddetto percorso potrà essere incrementata fino ad un massimo di 25 m; in tale circostanza si renderà necessaria sia la separazione dell'atrio dai locali adiacenti, come sopra indicato, che il rispetto del punto 20.4.1 del decreto per quanto attiene la reazione al fuoco dei materiali e l'installazione dell'impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;

c) Compartimentazione

Per quanto attiene la necessità di compartimentare l'atrio rispetto agli altri locali con esso comunicanti, fatto salvo quanto richiesto al precedente capoverso b2), si richiama in generale l'osservanza del punto 19.3 nonché del punto 8.4.2 per i locali destinati a riunioni, trattenimenti e simili.

5. Scale non facenti parte del sistema di vie di esodo

Si chiarisce che **le scale** che servono più piani dell'edificio all'interno di uno stesso compartimento, e **che non fanno parte del sistema di vie di uscita**, **non sono tenute ad osservare le prescrizioni** dettate dal D.M. 9 aprile 1994 **per la protezione delle scale stesse** in funzione del numero dei piani della struttura ricettiva. Idonea segnaletica di sicurezza dovrà evidenziare che tali scale, non facendo parte del sistema di vie di esodo, non devono utilizzare per l'evacuazione dell'edificio in caso di emergenza.

6. Numero dei piani fuori terra

Per la corretta applicazione del D.M. 9 aprile 1994, laddove vengono poste limitazioni in funzione del numero dei piani fuori terra, occorre fare riferimento al <u>piano di uscita dell'edificio</u> inteso come il piano dal quale, attraverso un percorso orizzontale, sia possibile l'evacuazione degli occupanti direttamente all'esterno dell'edificio, ed al quale adducono, quindi, le scale a servizio del fabbricato. Pertanto devono essere considerati piani fuori terra di un'attività ricettiva quelli ubicati al di sopra del suddetto piano di uscita dall'edificio, compreso quest'ultimo. Viceversa sono da considerare interrati i piani per la cui evacuazione occorre procedere in direzione ascendente per giungere al citato piano di uscita dall'edificio. Si precisa altresì, in analogia con quanto previsto al punto 4.2 del D.M. 19 agosto 1996 per i locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, che possono non considerarsi interrati i piani che presentano un dislivello rispetto al piano di uscita dall'edificio fino a 1 metro.

Inoltre, nel caso di strutture turistico – alberghiere ubicate in edifici in cui sono presenti anche altre attività a diversa destinazione, ammissibili ai sensi del punto 5.1 del D.M. 9 aprile 1994, il numero dei piani fuori terra da prendere a riferimento per l'attività ricettiva si calcola sommando i piani interessati dall'attività medesima e quelli eventualmente sottostanti ad essa.

7. Larghezza totale delle scale e delle uscite

A chiarimento di quanto riportato al punto 7.6 del D.M. 9 aprile 1994, si precisa che la larghezza complessiva delle scale deve essere determinata in base al massimo affollamento previsto nei due piani consecutivi in elevazione, escludendo quindi il piano di uscita dall'edificio in quanto soltanto gli occupanti di tali livelli dovranno utilizzare le scale come via di esodo. Il dimensionamento delle uscite al piano di uscita dall'edificio dovrà invece tenere conto del massimo affollamento previsto a tale livello oltre all'eventuale larghezza delle scale provenienti dai piani superiori e/o inferiori qualora queste non immettano direttamente all'aperto bensì conducano nell'atrio dell'albergo.

8. Lunghezza dei percorsi di esodo

Il sistema di vie di uscita deve consentire di raggiungere un luogo sicuro o una scala esterna con

un percorso massimo di 40 m, e/o una scala protetta con un percorso di esodo non superiore a 30 metri, stante l'inferiore livello di sicurezza garantito da tale via di esodo. Si precisa che nel caso di collegamento verticale costituito da scala protetta, il limite di 30 metri è riferito al percorso al piano fino a raggiungere detta scala, non dovendosi computare la lunghezza del percorso all'interno del vano scala.

9. Impianti di produzione calore

Il D.M. 9 aprile 1994 stabilisce al punto 8.2.1 dell'allegato che "gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato" con ciò significando che le apparecchiature di produzione calore (caldaie) devono essere installate in appositi locali ad uso esclusivo (centrali termiche) e rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.

Pertanto il riscaldamento e la climatizzazione di un edificio adibito ad attività alberghiera può essere frazionato in più centrali termiche, ciascuna delle quali a servizio di distinte volumetrie del fabbricato. Lo stesso D.M. 9 aprile 1994, fatti salvi i casi previsti per le residenze turistiche ed i villaggi turistici, fa invece espresso divieto di installare apparecchiature di produzione calore all'interno delle unità abitative (camere) e delle aree comuni aperte al pubblico.

10. Condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione

Si chiarisce che le condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere provviste di serrande tagliafuoco esclusivamente in corrispondenza degli attraversamenti di strutture che delimitano i compartimenti degli edifici, di cui ai punti 6.3 e 19.3 del D.M. 9 aprile 1994. Poiché le camere degli ospiti non costituiscono compartimenti antincendio, l'attraversamento da parte delle suddette condotte dei tramezzi che separano le camere dai corridoi non deve essere provvisto delle citate serrande tagliafuoco.

Nota prot. n. P1230/4122/1 sott. 3 del 8 novembre 2001 Case ed appartamenti per vacanze. – Applicabilità del D.M. 9 aprile 1994. –

Con riferimento al chiarimento richiesto da codesto Comando Provinciale VV.F., si ribadisce che le attività classificate come "case ed appartamenti per vacanze" dall'Azienda di promozione turistica rientrano nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e pertanto sono tenute ad osservare le prescrizioni tecniche impartite con il citato decreto.

Le suddette attività, come chiarito dalla circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985, non sono soggette ai controlli da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco; pertanto la vigente normativa di prevenzione incendi deve essere osservata sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività.

Nota prot. n. P674/4146 Sott. 2/c del 03/07/2001 Attività di cui ai punti ... 84 Allegato DM 16/2/82.

... Per quanto attiene ai punti a)^(*) ... si ritiene che non esistendo lavoratori dipendenti ed assimilati, le attività di che trattasi non ricadano nel campo di applicazione del D.M. 10/03/98; tuttavia le stesse dovranno in ogni caso osservare le disposizioni in materia di gestione della sicurezza impartite rispettivamente dal DM 09/04/94 ed dal DM 19/08/96. ...

(*) Il quesito di cui al punto a) riguarda la circostanza che l'Opera Universitaria gestisce degli studentati in cui non c'è presenza di personale dipendente fisso continuativo. Le stanze sono assegnate agli studenti che provvedono alla pulizia delle stesse e alla sorveglianza sugli accessi mentre le parti comuni sono mantenute pulite da personale dipendente da una ditta esterna. L'attività pur rientrando al punto 84 di cui al D.M. 16.02.1982 non è individuabile nel campo di applicazione del D.M. 09.04.1994. Si chiede in questa situazione quali siano gli obblighi connessi alla gestione della sicurezza da parte del titolare dell'attività (documento sulla valutazione dei rischi, piano di emergenza, individuazione della squadra antincendi, formazione, esercitazioni ecc.). In particolare si richiede se esista l'obbligo di costituire, formare e sottoporre ad accertamento la squadra addetta alla prevenzione e lotta antincendi come prevista dal D.M. 10.03.1998 in considerazione del fatto che non esistono lavoratori dipendenti.

Nota prot. n. P747/4101/1 sott. 72 del 18 giugno 2001

D.M. 9 aprile 1994. - Caratteristiche idrauliche della rete idranti.

Le caratteristiche idrauliche della rete idranti stabilite al **punto 11.3.2.2**⁽³⁾ dell'allegato al D.M. 9/4/94, sono le stesse previste al punto 9.1 dell'allegato al DM 26/08/92 (norme di Prevenzione Incendi per l'edilizia scolastica).

In entrambi i decreti è stabilito che l'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 lt/min cadauno, con una pressione residua al bocchello di 2 bar per un tempo di almeno 60 minuti.

Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.

Pertanto il requisito minimo richiesto per l'impianto idrico è quello di garantire una portata complessiva di almeno 360 lt/min. per una durata di 60 minuti.

Nota prot. n. P53/4122/1 sott. 3 del 3 febbraio 2001 D.M. 9 Aprile 1994. – Applicazione art. 19.3 Allegato al DM 9/4/94.

In relazione al quesito posto con le note che si riscontrano, si fa presente che il limite massimo di due piani costituenti un compartimento antincendio posto dal DM 9 aprile 1996 al punto 19.3, è una formulazione di carattere generale.

La stessa norma, in presenza di predeterminate condizioni (carico d'incendio in ogni piano non superiore a 30 kg/mq ed installazione di impianto automatico di rivelazione ed allarme incendi in tutti gli ambienti), per le attività turistico – alberghiere esistenti ammette l'eccezione e consente compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4000 mq, articolati su più piani.

Da quanto si evince dalla nota del Comando in indirizzo, sembrerebbe che i casi prospettati rientrino nella fattispecie derogata dalla norma in questione

Nota prot. n. P1327/4122/1 sott. 3 del 18 gennaio 2001 D.M. 9 Aprile 1994. – Quesito. –

Quesito n. 1

Si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Comando provinciale VV.F. con la precisazione che, qualora le modifiche interne non comportino cambi di destinazione d'uso di locali (magazzini, depositi, lavanderie, locali tecnici, ecc.) per destinarli a camere per ospiti ma riguardino **modesti spostamenti di tramezzi** all'interno delle camere, come sembrerebbe evincersi dai grafici allegati per il caso specifico in esame, devono essere applicate le disposizioni di cui al titolo II, parte seconda, **attività esistenti** – del DM 9 aprile 1994.

Quesito n. 2

In merito alla problematica esposta, si trasmette copia della **nota prot. n. P1327/4122/1 sott. 3 del 18 gennaio 2001** con la quale lo scrivente Ufficio ha riscontrato ad analogo quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. ... che di seguito si riporta:

... si ritiene che, per la corretta applicazione della normativa vigente, occorre fare riferimento al piano di uscita dell'edificio inteso come il livello più basso dal quale sia possibile l'evacuazione degli occupanti, direttamente all'aperto, in caso di emergenza ed al quale adducono, quindi, le scale a servizio del fabbricato.

Pertanto devono essere considerati piani fuori terra di un'attività ricettiva turistico-alberghiera, tutti quelli ubicati al di sopra del suddetto piano di uscita dall'edificio, compreso quest'ultimo.

³ Al punto 11.3.2.2 dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994 (e analogamente al punto 9.1 dell'allegato al D.M. 26 agosto 1992) è stabilito anche: "L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due ...". Tale apparente contraddizione (che portava a presupporre la necessità di prevedere dimensionamenti con portate complessive di 720 l/min) è stata quindi chiarita con questo quesito.

Viceversa sono da considerare interrati i piani per la cui evacuazione occorre procedere in direzione ascendente per giungere al citato piano di uscita dall'edificio.

Al riguardo, in analogia con quanto previsto al punto 4.2 del DM 19 agosto 1996, possono non considerarsi interrati i piani che presentano un dislivello rispetto al piano di uscita dell'edificio fino a 1 metro.

Nota prot. n. P709/4122/1 sott. 3 del 14-06-2001 Attività ricettive turistico-alberghiere con capienza sino a 25 posti letto.

Con riferimento al quesito inoltrato con la nota a margine, si ribadisce che le disposizioni di prevenzione incendi applicabili alle attività in oggetto riportate sono quelle indicate al Titolo III dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994.

Si concorda pertanto con il parere espresso al riguardo da codesto Comando VV.F.(*)

(*) Non sussiste l'obbligo di installazione di materiali classificati per le attività ricettive turistico-alberghiere con capienza sino a 25 posti letto, considerato che il D.M. 9 aprile 1994, al titolo III non detta al riguardo.

Nota prot. n. P226/4122/1 sott. 3 del 10 maggio 2001 D.M. 9 Aprile 1994. – Quesito. –

Con riferimento alla nota indicata a margine, si concorda con l'avviso di codesto Comando VV.F. (*) con la precisazione, relativa al quesito B, che **tappeti, quadri e simili non rientrano tra i materiali soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco**, anche alla luce del chiarimento fornito con lettera-circolare n. 3588/4109 del 3 marzo 1990 per i locali di pubblico spettacolo ed applicabile, per tale aspetto, anche all'attività ricettive turistico alberghiere.

(*) Tutti i locali destinati a contenere materiali combustibili (anche i piccoli ripostigli privi di ventilazione, nei quali vengono conservati attrezzi per la pulizia, detersivi, coperte, biancheria, ecc.) devono avere i requisiti tecnici di cui al punto 8.1.1 del DM 9/4/94;
I mobili, i quadri ecc. non rientrano tra i materiali per i quali è richiesta la reazione al fuoco e quindi l'unica condizione è che non riducano la capacità di deflusso del sistema di via di uscita.

Nota prot. n. P268/4122/1 sott. 3 del 14 marzo 2001 Combinato disposto dell'art. 6.3, dell'art. 6.5 e dell'art. 8.2.2.2 del D.M. 9 aprile 1994 per le attività alberghiere di nuova costruzione.

Con riferimento alla nota riportata a margine, inerente il quesito indicato in oggetto, questo Ufficio è del parere che, alla luce del combinato disposto dei punti 6.3 e 8.2.2.2 dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994, le condotte dell'impianto di condizionamento e ventilazione devono essere provviste di serrande tagliafuoco esclusivamente in corrispondenza degli attraversamenti di strutture che delimitano i compartimenti delle strutture ricettive turistico alberghiere.

Quanto sopra in considerazione del fatto che **le singole camere per gli ospiti non costitui-scono compartimento antincendio** e le caratteristiche di resistenza al fuoco previste al punto 6.5 per le porte e per i tramezzi di separazione tra camere e corridoi hanno lo scopo di proteggere le vie di uscita dagli effetti dell'irraggiamento termico e della rapida diffusione dei prodotti della combustione in caso di incendio nelle camere.^(*)

(*) Non è necessario installare serrande tagliafuoco in corrispondenza degli attraversamenti delle camere per gli ospiti.

Nota prot. n. P1307/4122/1 sott. 3 del 14 dicembre 2000

D.M. 9 Aprile 1994. Utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici nelle attività alberghiere. Richiesta chiarimento

Si riscontra la nota indicata a margine per chiarire che il punto 17.3 del D.M. 9 aprile 1994, inerente le istruzioni da esporre in ciascuna camera delle attività ricettive turistico-alberghiere, non vieta espressamente l'utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici essendo questi apparecchi con resistenza non in vista.

Si ritiene pertanto che l'impiego di ferri da stiro e dei bollitori elettrici nelle camere degli alberghi possa essere consentito a condizione che siano fornite ai clienti idonee istruzioni sul loro corretto utilizzo e che gli apparecchi siano rispondenti alle vigenti norme sulla sicurezza dei prodotti, siano periodicamente sottoposti ai necessari controlli sul regolare funzionamento e agli eventuali interventi di manutenzione.

Analogamente è possibile prevedere la creazione di una stireria a servizio dei clienti osservando le stesse precauzioni stabilite per le camere.

Nota prot. n. P901/4122/1 sott. 3 del 16 agosto 2000

D.M. 9 Aprile 1994. - Quesiti. -

Con riferimento al quesito formulato, si esprime il seguente parere.

Il punto 6.6 dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994 stabilisce che le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra devono essere almeno di tipo protetto e pertanto la loro protezione deve essere garantita in tutti i piani serviti.

Per quanto attiene il caso particolare prospettato di una scala che collega, all'interno dello stesso compartimento, il piano terra con il primo piano fuori terra e non fa parte del sistema di vie di esodo, si ritiene che la stessa possa essere realizzata di tipo aperto.

(*) Le scale all'interno di uno stesso compartimento e non facenti parte del sistema di vie di esodo non necessitano essere realizzate di tipo protetto.

Nota prot. n. P326/4122/1 sott. 3 del 11 maggio 2000 Quesito. Manufatto galleggiante destinato a struttura ricettiva.

Con riferimento al quesito posto con la nota indicata a margine si precisa che l'attività di che trattasi non è soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi in quanto la sicurezza antincendio delle strutture galleggianti, fluviali o marine, non rientra tra le competenze di questa Amministrazione.

Codesto Comando potrà, in ogni caso, esprimere un parere tecnico, non vincolato al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, prendendo a riferimento gli obiettivi di sicurezza per gli ospiti ed i dipendenti che possono evincersi dal D.M. 9 aprile 1994 per le attività ricettive turistico – alberghiere.

Nota prot. n. P117/4122/1 sott. 3 del 13 marzo 2000 D.M. 9 Aprile 1994. – Quesito.

In relazione al quesito posto dal Servizio Antincendi in indirizzo e trasmesso da codesto Ispettorato con la nota che si riscontra, si fa presente che le norme del D.M. 9 aprile 1994, Titolo II, parte II, hanno per scopo quello di dettare condizioni di sicurezza applicabili a situazioni esistenti e non di ridurre condizioni di sicurezza in atto.

(*) Il quesito chiede se un'attività, soggetta al D.M. 9/4/1994 titolo II parte II, dotata oltre che della scala interna, anche di una scala di sicurezza esterna, può eliminare tale ulteriore scala adeguandosi al punto 20.4.2 del decreto.

Nota prot. n. P178/4122/1 sott. 3 del 21-03-2000

D.M. 9/4/94 e Circ. MI.SA. n. 75/67 - Ubicazione e separazione tra attività ricettive e locali di vendita.

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato Interregionale VV.F.(*) nella nota a cui si riscontra.

(*) Si deve far riferimento alla norma di rango superiore, o a quella di più recente emanazione.

Nota prot. n. P278/4122/1 sott. 3 del 04-04-2000

"Case per Ferie" - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F.(*) nella nota che si riscontra.

(*) Come precisato con circolare n. 42 del 17/12/86, le **case per ferie**, così come definite dall'art. 6 della legge n. 217 del 17/5/83, **non rientrano al punto 84** del D.M. 16/2/82 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto.

Le stesse sono **escluse dal campo di applicazione del D.M. 9/4/94** in quanto non inserite nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto.

Pertanto per le case per ferie si applicano i criteri generali di cui all'art. 3 del D.P.R. 577/82 e, ove possibile, in analogia, le disposizioni di prevenzione incendi previste dal D.M. 9/4/94 tenendo conto delle specifiche esigenze funzionari e costruttive.

Nota prot. n. P1020/4122/1 sott. 3 del 19 settembre 2000 D.M. 9 Aprile 1994. – Definizione del numero dei piani fuori terra.

Facendo seguito alla nota prot. n. P1270/4122/1 sott. 3 del 23 novembre 1999, si comunica che il quesito in oggetto è stato esaminato dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi.

Al riguardo il suddetto Comitato si è espresso stabilendo che le definizioni di piano interrato previste in altre normative di Prevenzione Incendi (DM 1 febbraio 1986, DM 12 aprile 1996) non possono essere trasposte al settore delle attività ricettive turistico-alberghiere.

Nota prot. n. P119/4122/1 sott. 3 del 23 febbraio 2000 D.M. 9 Aprile 1994. - punto 19.2 - Reazione al fuoco dei materiali

Con riferimento ai quesiti posti con le note indicate a margine, si precisa quanto seque:

- 1. I chiarimenti forniti con lettera-circolare n. 3588/4109 del 3 marzo 1990, in merito all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco dei materiali installati nei locali di pubblico spettacolo, sono applicabili, per gli aspetti comuni, anche alle attività ricettive alberghiere;
- 2. il DM 9 aprile 1994, al punto 6.2, lettera e), stabilisce che i mobili imbottiti e i materassi devono essere di classe 1 IM di reazione al fuoco.

Pertanto per i materiali e gli **arredi** presso attività alberghiere, **non equiparabili a mobili imbottiti o a materassi**, (quali, ad **esempio**, **guanciali**, **sommier**, **biancheria da letto**, **trapunte**) **non deve essere comprovata la classe 1 IM** di reazione al fuoco.

Il contributo di detti materiali combustibili va, in ogni caso, valutato in termini di carico d'incendio presente nelle camere.

Nota prot. n. P783/4122/1 sott. 3 del 11 agosto 2000 Ubicazione degli apparecchi di manovra degli impianti elettrici nelle attività ricettive turistico-alberghiere – Art. 9 DM 9.4.1998

Nel riscontrare le note a margine, si concorda con il parere espresso da codesti Uffici sul quesito del Comando VV.F. ... relativo alla **ubicazione in posizione protetta dei quadri di manovra**

degli impianti elettrici a servizio di strutture ricettive. (*)

(*) Per "posizione protetta" è da intendersi la collocazione degli apparecchi di manovra in locali/luoghi in cui non sussista un particolare rischio d'incendio per materiali presenti, utilizzazione dei locali, accessibilità anche a terzi non autorizzati, ecc., anche in relazione al fatto che tale disposto trova tra l'altro origine da una regola tecnica appunto di prevenzione incendi e non relativa specificatamente e/o esclusivamente all'impiantistica elettrica.

Nota prot. n. P1190/4122 sott. 54 del 14 novembre 2000

D.M. 9 Aprile 1994 e D.M. 19 agosto 1996. - Aerazione permanente in sommità ai vani scala – Richiesta di chiarimenti interpretativi.

Facendo seguito alla nota dello scrivente Ufficio, prot. n. P834/4122 sott. 54/1 dell' 11 agosto 2000, si comunica che il quesito indicato in oggetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Al riguardo il parere del suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che l'aerazione permanente debba essere realizzata in tutti i vani scala presenti nelle attività ricettive turistico alberghiere, di trattenimento e di pubblico spettacolo, senza alcuna esclusione.

(*) Per "Alberghi" e "Locali di pubblico spettacolo" l'aerazione permanente deve essere realizzata anche nei vani scala **a prova di fumo o a prova di fumo interno** (oltre che nei vani scala non facenti parte del sistema di vie d'esodo).

Per le "Scuole" il punto 4.1. dell'allegato al DM 29 agosto 1992 consente che tale l'aerazione non venga realizzata nei vani scala **a prova di fumo o a prova di fumo interno.**

Nota prot. n. P1147/4122/1 sott. 3 del 13 novembre 2000

Applicabilità del titolo II del DM 9/4/94 ad ampliamenti di attività alberghiere iniziate prima di questa data e ultimate dopo tale data.

Con riferimento al quesito posto, si chiarisce che, come riportato nella lettera-circolare n. P1226/4122/1 del 20 maggio 1994, le attività ricettive i cui progetti di realizzazione, ristrutturazione e ampliamento sono stati presentati ai competenti Comandi Provinciali VV.F. prima dell'entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, devono osservare le norme previste al Titolo II, parte II, attività esistenti – del citato decreto, fermo restando l'obbligo dei necessari adeguamenti previsti al punto 21.2.

Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26 luglio 2000 (stralcio) ... - Richiesta di chiarimenti.-

Con riferimento ai quesiti posti con la nota indicata a margine, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base del pareri espressi al riguardo dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Quesito n. 3 -

Si ritiene che gli "studentati", fermo restando l'osservanza delle misure tecniche stabilite dal D.M. 9 aprile 1994, sono da considerarsi strutture turistico alberghiere, e pertanto soggetti ai controlli di prevenzione incendi, se superano i 25 posti letto.

Quesito n. 4 -

Si conferma l'impossibilità di installare cucine a servizio di singoli piani eccettuato che per gli impianti individuali di riscaldamento/cottura a uso delle singole unità abitative nei villaggi albergo e nelle residenze turistico alberghiere.

Nota prot. n. P1271/4122/1 sott. 3 del 05-11-1999

Attività alberghiera esistente - D.M. 9 aprile 1994.

A parere di questo ufficio l'abitazione a servizio del gestore dell'attività alberghiera (eventualmente coincidente con il proprietario) può essere considerata come pertinente l'attività e

pertanto la scala che serve contestualmente le camere dell'albergo e il suddetto appartamento non va considerata "via di uscita ad uso promiscuo" ai fini dell'applicazione del titolo II del D.M. 9 aprile 1994.

Qualora invece l'abitazione sia destinata ad un uso diverso da quello sopra specificato, la scala comune acquista il carattere di "via di uscita ad uso promiscuo".

Nota prot. n. P706/4122/1 sott. 3 del 21 luglio 1999

D.M. 9 Aprile 1994. – Dispositivo di autochiusura delle porte delle camere nelle attività ricettive esistenti. Quesito.

Si riscontrano le note di pari oggetto per rappresentare il parere concorde di questo Ufficio con quanto esposto da codesto Ispettorato Interregionale VV.F.(*)

(*) Le porte delle camere delle attività ricettive esistenti alla data del 26 aprile 1994 devono comunque essere dotate di dispositivo di autochiusura.

Nota prot. n. P870/4122/1 del 2 agosto 1999 D.M. 9 Aprile 1994. – Quesito. –

Con la nota a margine indicata codesto Ispettorato ha chiesto di conoscere se la trasformazione in camere per ospiti di un'area di un albergo esistente, precedentemente adibita ad altro uso (depositi, locali tecnici, aree comuni, ecc.) costituisca o meno ampliamento della struttura ricettiva e come tale debba essere realizzata nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.M. 9/4/1994 per le nuove attività.

Al riguardo si ritiene che l'intervento previsto, comportando un **aumento del numero dei posti letto**, **costituisca un ampliamento della struttura ricettiva** e pertanto deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 9/4/1994 per le nuove attività. (*)

È fatta salva la possibilità di richiedere l'autorizzazione in deroga, secondo le procedure di cui all'art. 6 del DPR n. 37/1998.

Nota prot. n. P846/4122/1 sott. 3 del 19 maggio 1999

D.M. 9 Aprile 1994. – Norme applicabili in caso di cambio di destinazione d'uso dei locali.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con le note indicate a margine, lo scrivente Ufficio è del parere che qualora in attività alberghiere esistenti si apportino modifiche interne, con cambio di destinazione d'uso di alcuni ambienti per destinarli a camere per ospiti, vadano applicate le disposizioni di cui al titolo II, parte prima, (Attività di nuova costruzione)^(*) del DM 9/4/94, limitatamente ai locali interessati dalle suddette variazioni, sebbene non si verifichi un aumento del volume complessivo dell'attività.

In caso di aumento della capacità ricettiva occorre inoltre verificare che il numero e la larghezza delle scale, per le quali restano valide le disposizioni previste nella parte seconda (attività esistenti) siano calcolate sulla base del massimo affoliamento previsto.

Si precisa infine che essendo variate le preesistenti condizioni globali di sicurezza antincendio, il titolare dell'attività dovrà attivare le procedure di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37.

(*) I criteri riportati sui due quesiti sopraindicati sono stati aggiornati con le modifiche introdotte dal D.M. 6 ottobre 2003 "Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, può essere applicato il Titolo II – Parte II."

Nota prot. n. P1404/4122/1 sott. 32 del 10 dicembre 1999 D.M. 9 Aprile 1994. Capacità di deflusso – Quesito.

Codesto Comando provinciale con la nota a margine indicata, ha chiesto di conoscere se, per il

dimensionamento delle vie di uscita nelle strutture ricettive e similari, sia corretto applicare, indipendentemente dal piano considerato, il valore della capacità di deflusso stabilito per il piano terra (50), qualora le uscite dei piani immettano direttamente, attraverso percorsi orizzontali, in luoghi dinamici, costituiti da scale a prova di fumo o da scale esterne.

Al riguardo, condividendo in via di principio la proposta formulata, si ritiene che la stessa, stante l'attuale quadro normativo, possa essere autorizzata in deroga secondo le procedure previste dall'art. 6 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37,(*) precisando comunque che le scale costituenti luoghi sicuri dinamici, devono immettere direttamente all'esterno dell'edificio servito, e che la lunghezza del percorso orizzontale al piano sia limitata a 40 metri, come stabilito dalla normativa in oggetto.

(*) Non è consentito applicare il valore della capacità di deflusso stabilito per il piano terra (50) agli altri piani, anche se le uscite dei piani immettono direttamente, attraverso percorsi orizzontali, in luoghi dinamici, costituiti da scale a prova di fumo o da scale esterne

Nota prot. n. P1406/4122/1 sott. 3 del 16 dicembre 1999 D.M. 9 Aprile 1994. Punto 7.6 "Larghezza totale delle uscite" – Quesito. –

Con la nota indicata a margine, codesto Comando Provinciale VV.F. ha posto un quesito in merito al corretto dimensionamento delle uscite che immettono all'aperto e delle scale a servizio di un'attività alberghiera, nel caso in cui i due piani consecutivi di massimo affoliamento siano il piano terra ed il primo piano.

La larghezza delle scale deve essere determinata in base al massimo affoliamento previsto in due piani consecutivi in elevazione, escludendo quindi al piano terra, in quanto soltanto gli occupanti di tali livelli dovranno utilizzare le scale come via di uscita.

Il dimensionamento delle uscite al piano terra dovrà invece tener conto del massimo affollamento previsto a tale livello oltre all'eventuale larghezza delle scale provenienti dai piani superiori, qualora queste non immettano direttamente all'aperto bensì conducano nella hall dell'albergo.

Nota prot. n. P401/4101 sott. 106/33 del 23 aprile 1998 Quesiti vari.

Si ritiene che i locali **deposito con superficie fino a 500 mq** non possono essere ubicati ai piani degli alberghi ove sono previste camere destinate sia agli ospiti che al personale dipendente.

(*) Al punto 8.1.2 dell'allegato al D.M. 09.04.94 è previsto che i magazzini di superficie fino a 500 mq non possono essere ubicati al piano camere. Il quesito è volto a chiarire se in tale dicitura rientrino sia le camere per ospiti che quelle per il personale.

Nota prot. n. P2661/4122/1 sott. 3 del 16-01-1997 D.M. 9 aprile 1994.

Le attività ricettive turistico-alberghiere organizzate in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto, devono osservare le norme di cui al titolo III del D.M. 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive con capienza non superiore a 25 posti letto. Si evidenzia tuttavia che qualora l'attività nel suo complesso abbia una capacità ricettiva superiore a 25 posti letto, la stessa risulta ricompresa nel punto 84 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto è soggetta alle visite e ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Nota prot. P1314/4122/1 sott. 3 del 5 agosto 1997 D.M. 9 Aprile 1994. – Numero dei piani in Alberghi inseriti in edifici a destinazione mista.

In relazione al quesito posto dal Comando ..., si fa presente che lo scrivente Ufficio concorda con

il parere formulato al riguardo da codesto Ispettorato circa la computabilità ai fini della determinazione dei piani fuori terra di un edificio ad uso promiscuo comprendente attività ricettive turistico-alberghiere **dei soli piani sottostanti delle attività** oltre, naturalmente, quelli interessati dalle medesime.

Nota prot. n. P1568/4122/1 sott. 3 del 4 agosto 1997 D.M. 9 Aprile 1994. – Edificio di 7 piani f.t. da adibire a struttura ricettiva - Quesito. –

In riscontro al quesito formulato si comunica che le **scale** a servizio dell'edificio di che trattasi dovranno essere del tipo **a prova di fumo** qualora ci siano **locali aperti al pubblico ubicati oltre il 6° piano** fuori terra.

Nota prot. n. P2817/4122/1 sott. 3 del 18 gennaio 1995 D.M. 9 Aprile 1994.

Con riferimento ai quesiti formulati con la nota indicata a margine, si fa presente che:

- 1) il valore minimo di resistenza al fuoco indicato nel **punto 19.5**. per le pareti dei corridoi deve essere valutato secondo le disposizioni vigenti in materia, nella fattispecie la circolare 91/61. Valori inferiori possono essere accettati solo se secondo le procedure di deroga previste dall'art. 21 del D.P.R. 577/82;
- 2) nell'aumentare la lunghezza massima dei corridoi ciechi da 15 a 20 m, oltre a quanto disposto per la condizione normale (corridoio non superiore a 15 m) dovrà essere previsto che i materiali a parete e a soffitto siano di classe 0. Nella fattispecie, pertanto, le porte dei corridoi dovranno possedere le caratteristiche di resistenza al fuoco RE 15 previste dal punto 19.5, tranne nei casi in cui si verifichino le circostanze previste al secondo e terzo comma dello stesso punto;
- 3) possono essere autorizzati **più impianti centralizzati** di produzione calore nella stessa unità alberghiera, anche nel caso in cui siano ubicati su diversi piani, purché ogni impianto goda dei requisiti previsti ai punti 8.2.1 e 8.2.1.1 del decreto in oggetto.